

## CCXXXVIII.

## TORNATA DEL 9 MAGGIO 1912

## Presidenza del Presidente MANFREDI

**Sommario.** — *Sunto di petizioni (pag. 7937) — Elenco di omaggi (pag. 7938) — Congedi (pag. 7939) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 7939) — Presentazione di relazioni (pag. 7939) — Si riprende la discussione generale sul disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397) — Parlano i senatori Cefaly (pag. 7940), Potacco (pag. 7942), Marinuzzi (pag. 7951), Bensa (pag. 7954) e Astengo, relatore (pagina 7956) — Il seguito della discussione è rimandato alla seguente tornata — Risultato di votazione (pag. 7960).*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 132. Il sindaco del comune di Cerignola trasmette un voto di quella Giunta municipale per la sollecita approvazione del disegno di legge relativo a « Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria » e perchè i lavori siano fatti con braccianti di quel luogo.

N. 133. Il sindaco del comune di Caltagirone trasmette copia di una deliberazione in data 26 marzo 1912, colla quale quel Consiglio comunale fa voti per l'approvazione del disegno di legge relativo alla costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia.

N. 134. Il presidente dell'Associazione dei comuni italiani, a nome del Consiglio di quell'Associazione espone alcune considerazioni in merito al disegno di legge per la costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia e fa voti per la sua sollecita approvazione.

N. 135. Il notaio Francesco Rendace di Cirò (Catanzaro) fa istanza al Senato perchè siano prese in considerazione alcune sue osservazioni in merito al disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

N. 136. Il dott. Cesare Mori di Belluno, notaio, per incarico del Consiglio notarile di Belluno, fa istanza perchè il Senato voglia accordare favorevole appoggio alle considerazioni fatte da quel Consiglio e delle quali trasmette copia, relative al disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

N. 137. Il sindaco di Alcara li Fusi (Messina) trasmette copia degli atti consiliari presi il 13, 19, 30 marzo 1912 rispettivamente dai comuni di S. Agata Militello, Alcara li Fusi, Militello Rosmarino, coi quali si fanno voti perchè non sia approvata la soppressione del 3º tronco stradale provinciale di serie 165 Alcava, Longi, Galati, stabilito con legge 23 luglio 1881, numero 333 e trasmette pure altra precedente

deliberazione in data 5 maggio 1907, con la quale il Consiglio comunale di Alcarà li Fusi faceva voti per la sollecita costruzione del secondo tronco della strada provinciale medesima.

N. 138. Il Consiglio di direzione dell'Unione saponerie italiane, Milano, fa istanza al Senato perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge per la convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di lire quattro il quintale l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

### Omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BORGATTA, segretario, legge:

La Deputazione provinciale di Pavia: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1911.*

Il R. Istituto Superiore di Milano: *Programma di quel R. Istituto per l'anno 1911-912.*

La Commissione lombarda di avanscoperta in Tripolitania e Cirenaica: *Relazione per la parte agricola del commissario Luigi Guglieri fu Giulio.*

La Direzione generale della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde: *Relazione e bilancio presentati dal Consiglio di amministrazione all'assemblea generale degli azionisti tenutasi in Roma il 23 marzo 1912. Esercizio 1911.*

La Deputazione provinciale di Cuneo: *Atti di quel Consiglio provinciale. Annata 1911.*

La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato: *Statistica dell'esercizio. Anno 1909. Parte I e II.*

La Corte d'appello di Torino: *Relazione sull'amministrazione della giustizia del distretto di quella Corte d'appello nell'anno 1911, esposta dall'avvocato generale Luigi Pulciano.*

Il Patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto: *Relazione per l'anno 1911.*

La R. Accademia delle scienze di Torino: *Atti di quella R. Accademia, vol. XLVII, dispense da 1 a 7, 1911-912.*

La Caisse de la Dette Publique de l'Egypte: *Compte-rendu des travaux de la Commission de la Dette Publique pendant l'année 1911.*

La R. Università degli studi di Pisa: *An-*

*nuario di quella R. Università per l'anno accademico 1911-912.*

La Direzione generale del Banco di Napoli: *Relazione sulla gestione del 1911.*

La Società Reale di Napoli: *Atti della Reale Accademia di scienze morali e politiche, volume XLI.*

La Direzione centrale degli affari coloniali: *Ferrovie Massaua-Asmara.*

Il Comitato direttivo del Lanificio Scuola Felice Piacenza: *Inaugurazione del Lanificio Scuola Felice Piacenza.*

La Regia Scuola normale superiore di Pisa: *Annali di quella R. Scuola di filosofia e filologia, vol. XIII.*

Il sig. Emanuele Sella: *Il Demanio del sottosuolo storico come mezzo per impedire la formazione di prezzi di mercato.*

Il prof. Michele Asmundo: *L'arte della pace.*

Il prof. Manfredi Siotto Pintor della R. Università di Catania: *Conferimento di titolo e conferimento d'ufficio.* A proposito delle donne aspiranti alla patente di segretaria comunale.

Il Comitato per le onoranze a G. F. Gabba: *Onoranze a C. F. Gabba.*

L'onor. senatore Giov. Goiran: *La guerra italo-turca.*

Il R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze: *Annuario per l'anno accademico 1911-912.*

La Commissione liquidatrice del Comitato lombardo di soccorso pei danneggiati dal terremoto del 1908: *Relazione generale, rendiconto morale, rendiconto finanziario, Milano, 1912.*

Il dott. Vincenzo De Donno: *Manoscritto originale del supplizio di un italiano a Corfù del Tommasèo, in parte di mano di Oronzio De Donno.*

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore: *Cenni monografici sull'isola di Rodi, compilati dall'Ufficio coloniale di quel Comando.*

La Direzione delle carceri e dei riformatori: *La colonizzazione interna nelle sue applicazioni col mezzo delle colonie penali agricole, e Statistica delle carceri e dei riformatori per l'anno 1910.*

La Direzione generale della Statistica e del lavoro: *Annuario statistico italiano, seconda serie, vol. 1º, 1911.*

Il presidente del Consiglio di Stato: *Annuario del Consiglio di Stato*.

R. Scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma: *Annuario per l'anno scolastico 1911-1912*.

Il R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze: *Risultati scientifici di un viaggio nella Colonia Eritrea* di Giotto Dainelli e Olindo Marinelli.

PRESIDENTE. Tra questi omaggi merita particolare menzione il dono del signor Vincenzo De Donno, il manoscritto originale dell'opera di Nicolò Tommasèo, *Il supplizio di un italiano in Corfù*, pubblicato nel 1855. Dal manoscritto si rileva la collaborazione che ebbe il Tommasèo dal padre dell'offerente.

Questo manoscritto è stato collocato in biblioteca e sono stati inviati ringraziamenti all'offerente. (*Approvazioni*).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: di un mese per motivi di salute, il senatore Faravelli; di dieci giorni per motivi di famiglia, il senatore Malvezzi.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intenderanno concessi.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie di Stato e la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella precedente seduta, e cioè dei seguenti:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913;

Aggregazione del comune di Campione al mandamento di Comò e suo distacco dal mandamento di Castiglione d'Intelvi.

Pregò il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di relazioni.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913.

Ho pure l'onore di presentare al Senato le relazioni su sette progetti di legge di maggiori assegnazioni o di eccedenze di impegni e precisamente dei seguenti:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 concernenti spese facoltative (764);

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 (771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccate in Estremo Oriente (782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (784);

Stanziamiento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-913 al 1914-915, per affitto di locali in servizio della Regia Accademia di belle arti di Milano (785);

Assegnazione straordinaria di lire 308,985.22 per i lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo in Roma (786);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative (787);

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Continuazione della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Ha facoltà di parlare l'on. Cefaly.

CEFALY. Il testo ministeriale del presente disegno di legge, passato attraverso il crogiuolo di quattro guardasigilli, conteneva e contiene, non ostante i suoi difetti, le migliori disposizioni.

L'Ufficio centrale, modificando in gran parte queste disposizioni, ha peggiorato il progetto di legge.

L'ultimo oratore, l'on. Lagasi, ch'è stato qui l'autorevole interprete dei postulati di certe leghe notarili, ci ha fatto alcune proposte che, se fossero tradotte in legge, la stessa confidenza e simpatia che ispira al cittadino e contribuente italiano l'agente delle tasse, sarebbe ispirata dal notaio.

Ma io spero bene che non sia il Senato che vorrà circondare la benemerita classe notarile dell'odiosità che generalmente si ha per il fisco.

I difetti del progetto ministeriale consistono principalmente nel fatto che esso si cura assai più di migliorare gl'interessi della classe notarile anzichè quelli del servizio e del pubblico.

Di fatti si propongono notevoli aumenti della tariffa, e si allarga la sede notarile a comprendere ottomila abitanti. Passino gli aumenti di tariffa, ma quanto alla circoscrizione notarile si badi che vi sono comuni alpini in Italia con una popolazione inferiore a cento abitanti e dove, non solo mancano le automobili, di cui parlava l'on. Lagasi, ma mancano le strade rotabili e manca la possibilità che in avvenire se ne costruiscano.

Un momento fa l'on. Bertetti mi parlava della popolazione della provincia di Como, che raggiunge il numero di duecentocinquantamila abitanti, e che ha più di cinquecento comuni. Per avere un notaio in provincia di Como occorrono quindi sedici comuni: consideri perciò il Senato come di questi sedici comuni saranno ben serviti di notaio i quindici, che non l'hanno.

Però di fronte a questo inconveniente, forse inevitabile per sollevare economicamente la

classe notarile, vi sono disposizioni felicissime per elevare la stessa classe economicamente e moralmente, migliorando e semplificando i servizi, senza aggravare d'un centesimo le spese, nè di un'ora i lavori dei funzionari, anzi diminuendo le spese e le mansioni dei magistrati e contentando tutti. Queste disposizioni di così straordinaria utilità, contenute quasi tutte nell'articolo 1º, non hanno avuto fortuna presso l'Ufficio centrale, che non consente neppure l'apposizione dei sigilli fatta dal notaio sopra delegazione del magistrato; quando questi è impossibilitato d'intervenire e quando se non si arriva presto a chiudere la stalla, i buoi si lasciano scappare.

E nei ricorsi per atti di volontaria giurisdizione, allorchè il notaio per ragioni del suo ministero prepara, estende il ricorso, il progetto ministeriale dispone che possa presentarlo al magistrato e firmarlo; l'Ufficio centrale invece nemmeno questo consente, e vuole che il ricorso porti la firma d'un avvocato o d'un procuratore, per lo che il cliente sarà costretto a pagare un doppio compenso, al notaio, cioè, che ha fatto il lavoro, ed al procuratore che presta la firma. Ma non si tratta già della doppia spesa che senza necessità s'impone al cittadino; il danno maggiore, che al cittadino deriva, sta nel fatto che il procuratore, il quale ha prestato la firma per prendersi il compenso di quaranta o cinquanta lire, non conosce la pratica e le questioni, e non è in grado quindi di sostenere le ragioni del ricorrente presso il magistrato; lo che dà luogo a sentenze interlocutorie, le quali portano perdita di tempo, maggiori spese e fastidi per tutti.

Ma quale sarà stato il movente per cui l'Ufficio centrale vuol negare al notaio, che noi vogliamo e deve essere laureato in giurisprudenza, la facoltà di firmare il ricorso? La ragione è stata quella d'impedire che i notai facciano concorrenza ai procuratori ed agli avvocati.... E poi, per compensare i notai di questa mancata autorizzazione, l'Ufficio centrale ne ha fatta un'altra ancora più bella: ovunque ha potuto ha aumentato le tariffe. Cito qualcuno di questi aumenti: pel deposito di un testamento segreto il ministro proponeva un onorario al notaio di lire quindici, l'Ufficio centrale lo porta a lire venticinque, e sta bene; se si ritira il testamento vi sono altri diritti

per il notaio, e stanno bene; se invece il testamento si apre, il notaio prende altri onorari, fra cui gli si pagano le vacanze a lire dieci l'ora se di giorno, e a lire venti, se di notte, e la prima vacanza, fosse pure di pochi minuti, conta per due ore, e tutto sta bene; ma quando, dopo essere stato così profumatamente pagato e tacitato il notaro, si viene dopo mesi alla liquidazione della tassa di successione dovuta all'erario dello Stato, dal presente disegno di legge si fa obbligo al ricevitore del registro di comunicare al notaro, che ha avuto in deposito il testamento, per mezzo della Camera notarile, l'ammontare dell'asse ereditario liquidato, perchè anche sull'ammontare dell'asse spettà al notaio una percentuale complicata di cinque, tre, due centesimi ogni cento lire e dal milione in su diventa d'un centesimo indefinitivamente, essendo stata rimossa la limitazione del compenso massimo che la legge attuale stabilisce.

Cosicchè, dato il caso si trattasse di una successione corrispondente al patrimonio del senatore Scaramella-Manetti, qui presente, (*si ride*), porterebbe un gruzzolo di qualche migliaio, se non di parecchie migliaia di lire, come un terno al lotto, al fortunato notaio che era stato già soddisfatto. Ora domando io: che cosa rappresenta questo maggiore compenso di lire mille, che non ha per corrispettivo nè lavoro nè responsabilità?

E negli aumenti il nostro Ufficio centrale non è trattenuto nemmeno dalla pietà dei figli naturali, che si riconoscono. Il progetto ministeriale assegnava per ogni atto di riconoscimento di figli naturali un onorario al notaio di cinque o sei lire; l'Ufficio centrale propone che se i figli sono due l'onorario deve essere raddoppiato, se sono tre, triplicato, e così di seguito, per modo che se si presenta un povero operaio, che sente il dovere di riconoscere cinque figli, deve pagare al notaio, per l'atto unico, che sarebbe stato perfettamente uguale tanto per uno quanto per cinque figliuoli, lire venticinque o trenta.

E al collega Lagasi non bastano questi aumenti e questi rincrudimenti di tariffe: ne propone qualche altro allo scopo di provvedere alle pensioni notarili! E l'egregio collega desidera ben altro: egli vorrebbe monopolizzare tutti gli atti in mano dei notai, togliendo le facoltà

che hanno i segretari comunali, i pubblici altri ufficiali, e perfino togliendo ai liberi cittadini la facoltà di potere direttamente contrattare fra loro, in quanto obbligherebbe questi cittadini, quando presentano al notaio la scrittura per la semplice autenticazione delle firme, di pagare al notaio onorari e compensi come se fosse stato egli l'estensore della scrittura. E non si perita che il notaro, così lautamente trattato, debba diventare l'*a latere* dell'agente delle imposte nella liquidazione delle imposte e nella liquidazione delle tasse erariali, e vorrebbe poi, e soprattutto, l'associazione obbligatoria fra i notai nel senso...

D'ANDREA. Di fare il trust.

CEFALY ... nel senso di dividere il prodotto di chi lavora con chi non lavora ed i lucri del notaio intelligente, diligente, onesto e reputato col notaro ozioso, disistimato e non degno di alcuna fiducia. E per organizzare questa specie di *trust*, come mi suggerisce il collega D'Andrea, si viene proprio in prima linea al Senato; si vuole proprio dal Senato la preparazione della classe notarile a scioperare (e la minaccia è chiaramente espressa in qualcuna di quelle gazzette, che le leghe notarili vanno in questi giorni stampando), a scioperare, dico, come una classe di tranvieri qualunque, o come i cosiddetti regi scalpellini (*si ride*). Il Senato deve ricordarli gli scalpellini, che lavoravano al monumento a Vittorio Emanuele e che scioperavano ogni mese e qualche volta ogni quindici giorni. È degna e tollerabile questa tendenza, ed è mai possibile che il Senato del Regno la secondi? No, no, non vale la pena di soffermarci molto. Torniamo all'antico, disse un illustre musicista, ed io adotto questo motto per dire: torniamo al progetto ministeriale. Oso rivolgere all'Ufficio centrale una preghiera per quanto con limitata fede di successo, perchè composto tutto di avvocati, ed al ministro guardasigilli, che è anche egli un illustre avvocato; e la preghiera è questa, di volersi mostrare generosi e di dimostare sentimenti altruistici col ripristinare l'art. 1 com'era nel progetto ministeriale.

Nessuno di essi, e neppure la classe dei procuratori, possono temere la concorrenza del notaio che firma il ricorso di volontaria giurisdizione, da lui preparato per causa di atti notarili che deve stipulare. E poi considerino lor signori

che il notaio, quale noi lo vogliamo, è qualche cosa di più del procuratore che si vorrebbe preferire, perocchè il notaio deve essere laureato in giurisprudenza, ed il procuratore può essere tale senza laurea. Inoltre si può impedire al medico, che è avvocato, o all'ingegnere anch'esso avvocato, di esercitare la professione di avvocato solo perchè esercita quella di medico o d'ingegnere? Ed uguale considerazione si deve avere per il notaio, che a maggior diritto, sia perchè laureato in giurisprudenza e sia perchè esercita una professione che ha maggiori affinità cogli avvocati e coi magistrati, può domandare di essere autorizzato a firmare e sostenere i ricorsi di volontaria giurisdizione. Non si può, nè per giustizia, nè per l'andamento del buon servizio, negare ai notai questa facoltà. Del resto facciamo buone e giuste leggi che migliorino i pubblici servizi, e non preoccupiamoci di certe piccinerie e gelosie di classe.

E così approviamo anche la proposta fatta dal collega Lagasi di far legalizzare la firma del notaio nelle procure, negli estratti, nei certificati destinati fuori distretto, dal pretore anzichè dal presidente del tribunale, come si fa attualmente. Gli inconvenienti e i danni che eliminerà questa semplice modificazione di legge sono incalcolabili. Per una città, capoluogo di tribunale, questi inconvenienti e danni non si avvertono, ma vi sono comuni lontani cinquanta e più chilometri dalla sede del tribunale e con strade non sempre praticabili in qualche stagione dell'anno; ora quando si tratta di termini fatali, non si possono calcolare le conseguenze, cui dà luogo un atto che non arriva in tempo. D'altra parte il visto che ha per scopo l'autenticazione della firma del notaio, tanto che l'apponga il presidente del tribunale o il pretore, vale perfettamente lo stesso, anzi effettivamente dovrebbe avere maggior valore ed indicazione se prestato dal pretore, il quale avendo un raggio d'azione più ristretto è in grado di conoscere meglio la firma del notaio. Veda il Senato come si possono introdurre modificazioni che non costano nulla e rendono grandi servizi a tutti.

Che se invece si volessero soddisfare gli appetiti morbosi, che ci si presentano o come postulati o come di gelosie e di lotte di classi, si andrebbe incontro all'inconveniente o che il presente disegno di legge lungo l'esame e la

discussione nei due rami del Parlamento non passi, o, quando passasse ed avesse conseguito miglioramenti finanziari per i notai, li danneggerebbe moralmente, scuotendo e compromettendo quella fiducia e quel prestigio che in ogni tempo il pubblico ha avuto per la benemerita classe notarile, e distruggendo quella aureola di confidenza e simpatia, da cui deve essere circondata. (*Vivissime approvazioni*).

POLACCO. Onorevoli colleghi! Può dirsi giunta in buon punto la discussione del disegno di legge che ora ci occupa a così breve distanza da quella sull'ordinamento giudiziario, alla quale il Senato ha consacrato tanta copia di studi, tanto fervor di dibattiti.

Già il compianto ministro Gallo, nel mandare innanzi unitamente progetti di legge attinenti all'una e all'altra materia, dichiarava che la riforma degli ordini giudiziari non raggiungerebbe completamente il suo scopo, per quanto riguarda la materia civile, se nel medesimo tempo non si provvedesse all'istituto del notariato, la cui missione può ben ritenersi sussidiaria e anzi parallela a quella della Magistratura giudicante.

Non peccava dunque di iperbole quel principe sabauda che nei suoi statuti qualificava il tabellionato *ponderosum officium* e lo poneva *inter artes ad publicam utilitatem et necessitatem pridem adinventas*, come ben provvedeva la Repubblica di Venezia quando a serie e solenni prove di esame voleva sottoposti gli aspiranti al notariato, *cum in eorum manibus sint quasi omnia secreta nostra*.

Ma a tanta dignità e delicatezza di uffici risponde oggigiorno la posizione che ai notai fa la legge?

Godono essi di quel prestigio di cui erano circondati nei secoli scorsi? No, purtroppo, e ciò per un cumulo di cause alle quali è necessario risalga chi voglia ridonare alla classe le antiche insegne della sua nobiltà.

Ciò ha saputo fare assai bene l'autore del presente progetto di legge che l'attuale Guardasigilli non poteva esitare a far proprio, egli che ha il merito di avere per il primo nel 1905, sedendo a quel posto, iniziato con serietà ed elevatezza di intendimenti gli studi sulla riforma della legge vigente.

Lo secondò il nostro Ufficio centrale, composto di eminenti giuristi, sottoponendo il pro-

getto ad uno studio amoroso e profondo, relatore l'onor. Astengo, che verso la causa del notariato può vantare benemerenzè nè recenti, nè lievi.

Tre sono i punti intorno ai quali si aggira un buon ordinamento del notariato: come reclutare i notai, come disciplinarne l'esercizio professionale, come retribuirli.

Sul primo punto la massima lode da dare al disegno è in quanto riguarda il requisito della laurea per i notai. È questo un vecchio voto emanato dalla classe stessa, gelosa tutrice del proprio decoro; è un voto al quale ha fatto plauso fin dal 1908 anche il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Perchè non è soltanto la classe che di questa maggiore dignità si avvantaggia, ma è anche un grande beneficio che tale requisito apporta all'ordinamento degli studi giuridici. Oggi escono i giovani dai licei e debbono immediatamente, se vogliono iscriversi al corso di notariato, frequentare nella Facoltà di giurisprudenza, digiuni come sono delle preliminari e fondamentali cognizioni di diritto, corsi di diritto positivo che ai nostri studenti di giurisprudenza indichiamo solo al terzo o al quarto anno, quando cioè vi si trovano già addestrati da studi di loro natura propedeutici.

Ondè ora questo corso di notariato si abbarbica come una mala pianta alle Facoltà di giurisprudenza e gli insegnanti si trovano in questo bivio: o dover accontentare questi poveri giovani iscritti al notariato e tenere ad un livello bassissimo il proprio insegnamento, oppure provvedere alla maggioranza degli studenti di giurisprudenza e dire cose che gli altri non sono in grado di intendere.

D'altra parte non meglio procedono, per non dire anzi che procedono assai peggio, le cose là dove abbiamo quelle scuole di notariato segregate dalle Facoltà giuridiche come quelle di Catanzaro, di Bari, di Aquila e di Firenze. Pure distinguendo dalle altre aggregate a licei, la scuola di Firenze, perchè Firenze è centro di studi universitari sì che le cose possono procedervi in modo alquanto diverso, sta il fatto che tutte codeste scuole non possono coltivare che una *iurisprudèntia minor* conducente niente altro che alla cosiddetta bassa matricola.

Dunque grandissimo plauso io credo si debba dare al progetto di legge che, mentre col re-

quisito della laurea in giurisprudenza eleva la dignità della classe, tende nel tempo stesso al migliore ordinamento dei nostri studi giuridici. Solo occorrerà che a suo tempo, ed è istanza che io dal vivo dell'animo rivolgo all'onorevole ministro della pubblica istruzione, si provveda ad equi compensi nell'ordine degli studi per quelle sedi che finora ebbero codeste scuole di notariato, compensi che potranno variare secondo le varie esigenze e condizioni dell'una o dell'altra sede. Come pure, già che sono in questa materia, io mi riservo di proporre a suo tempo una disposizione transitoria, che non figura nel disegno di legge originario nè negli emendamenti apportati dall'Ufficio centrale, per provvedere alla condizione di quei giovani che si trovano oggi iscritti a queste scuole minori di Aquila, Bari, Catanzaro, Firenze, dalle quali per disposizione ora vigente non possono passare poi, ultimato che abbiano il loro corso, al terzo anno di giurisprudenza. È pur equo che per essi qualche provvedimento transitorio si adotti ora che sopravviene questo nuovo requisito per l'esercizio della professione, sì da metterli alla pari di quelli che fino da principio si iscrissero là dove il corso del notariato è intrecciato colla facoltà di giurisprudenza.

Ancora una parola per ciò che riguarda questo primo punto del reclutamento dei notai.

Molto provvidamente si abbandona per i concorsi il criterio esclusivo dell'anzianità d'esame che ora è in vigore. Era ed è bene una strana anomalia che il tempo, di cui è nota l'azione coproduttrice per tutti i titoli effettivamente non esercitati, accresca invece valore a questo solo titolo anche se scompagnato da qualsiasi esercizio; mentre ogni altro strumento arrugginisce col disuso solo questo invece pur col disuso si affina. Si fa oggi l'esame di notaio; si ripone poi nel cassetto il diploma conseguito, passano anni ed anni in cui di tutt'altro ci si occupa, e tuttavia, quando viene il pensiero o la necessità di usufruire del titolo conseguito, chi ha dormito fino allora è preferito a chi abbia effettivamente esercitato nel frattempo la professione ma possieda un diploma di più recente data.

Il merito è quello che deve decidere e così è per il disegno ministeriale. Senonchè dell'antico inconveniente un residuo ricompare in

una modificazione che al progetto ha appor-  
tato l'Ufficio centrale, che cioè a parità di  
merito si debba dare la preferenza a chi abbia  
il titolo di esame più antico. Ebbene, io dico,  
per la stessa ragione per cui abbiamo tolta  
questa ragione di preferenza, quando si parlò  
della carriera giudiziaria, per la stessa ragione  
togliamola qui. Se mai, nel caso di parità di  
merito più dovrebbe valutarsi il meno anziano  
che ha saputo portarsi al livello di chi prima  
di lui aveva compiuto gli studi.

Io crederei opportuno a questo proposito che  
si desse invece grande peso alla più lunga ef-  
fettiva pratica compiuta in uno studio nota-  
rile, o come coadiutore o come direttore di  
studio, perchè qui veramente il tempo non rac-  
corcia il manto, come dice Dante, ma qualche  
cosa viene apponendovi di *die in die*. E quanto  
ad altre ragioni di preferenza meglio il di-  
segno del Ministero, secondo il mio sommesso  
avviso, provvedeva parlando di titoli *affini* al  
notariato, che non l'articolo 11 nella relazione  
dell'Ufficio centrale, il quale parla di servizi  
resi in uffici di pubbliche amministrazioni, le  
quali eventualmente coll'esercizio del notariato  
possono non avere alcuna attinenza.

E vengo al secondo punto. Come discipli-  
nare l'esercizio professionale del notaio? Il  
problema che qui si presenta non era di facile  
soluzione per il carattere del tutto speciale di  
questa figura giuridica che è il notaio. Il no-  
taio assomma in sé le qualità di professionista  
e di pubblico ufficiale: è un pubblico ufficiale  
non stipendiato. E però, mentre di recente nel-  
l'altro ramo del Parlamento, discutendosi il  
bilancio dell'interno, il Presidente del Consi-  
glio ebbe scherzosamente a parlare di pub-  
blici funzionari che di solito cercano di lavo-  
rare il meno possibile per campare il più  
possibile, qui invece ci troviamo di fronte ad  
un pubblico ufficiale che, riunendo in sé anche  
la qualità di professionista, tende invece a la-  
vorare il più possibile per campare il meno  
peggio che sia possibile. Di qui anzi quella tanto  
spietata e così poco decorosa concorrenza al  
ribasso fra i vari notai, che è una delle piaghe  
più lamentate in un così nobile esercizio. Si  
tratta pertanto di contemperare saviamente gli  
effetti della duplice veste.

E la prima questione che qui si presenta è  
quella dell'ambito territoriale entro il quale il

notaio deve esplicitare le sue funzioni. Qui due  
estreme teorie si presentano: quella che lo vor-  
rebbe autorizzato ad agire entro i confini del  
Regno in qualunque paese, giurisdizione direi  
nazionale, l'altra invece della pura circoscri-  
zione mandamentale. Ebbene, io credo che tra  
i due estremi anche qui, come suole avvenire,  
la verità sia nel mezzo e che quella della giu-  
risdizione distrettuale adottata dal progetto, ac-  
colta pure dall'Ufficio centrale, rappresenti la  
strada migliore.

Gli affari si concatenano fra loro con ripercu-  
ssioni da luogo a luogo nelle varie loro fasi,  
negli atti che li precedono, negli atti conco-  
mitanti e susseguenti; pericoloso dunque l'eri-  
gere una barriera ad ogni passaggio dall'uno  
all'altro mandamento. Ad ogni frontiera man-  
damentale dovrebbe il cliente mutare il no-  
taio se vuole evitare il pericolo che, per es-  
sersi valso di un notaio che non aveva la  
competenza in quel mandamento, l'atto che  
egli va a stipulare cada in nullità insanabile.

Oltre di che è cresciuta con questo la libertà  
di scelta fra più notai poichè deve dominare  
sempre la fiducia personale nel professionista  
a cui il cliente crede bene di ricorrere. Ma io  
non mi dissimulo tuttavia un pericolo che, se mi  
si passa la frase, vorrei dire: il pericolo del-  
l'urbanesimo notarile, per quella forte attrazione  
che naturalmente la città capoluogo del di-  
stretto esercita come quella dove si accentrano  
gli uffici e finanziari e amministrativi coi quali  
il notaio avrà frequenti contatti; e con questi  
uffici si accentrano gli affari di maggiore im-  
portanza. E però, considerando che i notai sono  
fatti per le popolazioni (io do plauso in ciò al-  
l'egregio amico Cefaly), non le popolazioni per  
i notai, memore altresì di ciò che Ella, onore-  
vole ministro, ebbe a dire nella discussione  
dell'ordinamento giudiziario a proposito delle  
circoscrizioni giudiziarie, che non si possono  
distinguere gl'interessi della giustizia dagli in-  
teressi delle popolazioni, sorge la necessità di  
un freno nell'interesse particolarmente delle  
genti rurali.

Ecco presentarsi così il poderoso problema  
della residenza notarile.

Io non ridirò i lagni, a tutti noti, elevati dai  
notai contro una stretta interpretazione dell'at-  
tuale legge vigente. Si parla di pena del con-  
fino, di domicilio coatto a cui si vorrebbe con

questa rigida interpretazione condannare il povero notaio trasgressore. E le trasgressioni fioccarono e fioccano da ogni parte e il malessere è generale per la varietà dei responsi giudiziari da luogo a luogo, ad onta della più larga e forse troppo larga interpretazione che a quel disposto di legge ha dato la Cassazione a sezioni riunite.

L'ideale in questa materia quale sarebbe? L'ideale sarebbe che, come il cittadino trova in qualsiasi momento pronto sempre un sacerdote per la salute dell'anima, un medico condotto per la cura del corpo, così sempre egli potesse avere a sua disposizione questo pubblico ufficiale, ministro e depositario di interessi materiali e spirituali ad un tempo.

Pensiamo soprattutto agli atti di ultima volontà, come ai casi della massima urgenza. Si fa carico, e lo leggo anche nella relazione del benemerito Ufficio centrale, si fa carico al cittadino, pur prospettandosi questa ipotesi, di non aver fatto in tempo il suo testamento; ma è questo un appunto sempre giusto?

Non si deve piuttosto, come fu osservato, notare che quando la legge impone l'osservanza di certe formalità per l'efficace manifestazione dei propri voleri deve anche porgere il modo di attuarle dovunque?

La Chiesa, permettete che torni all'esempio di prima, madre pietosa, non rimprovera il morente che a lei si rivolge dopo lungo abbandono, ma anzi allora più sollecita accorre al suo capezzale; come da questo capezzale non si allontana, continuando l'esempio, il medico solo perchè chiamato troppo tardi, mentre una profilassi a tempo avrebbe potuto salvare dalla imminente fine il malato.

Ebbene, anche qui è ingiusto il far carico al morente di non essersi valso in tempo della facoltà di testare; molte volte il male che rapidamente lo condurrà alla tomba, lo coglie nel fiore dell'età, quando non aveva nessuna ragione di dover provvedere alla manifestazione dei suoi estremi voleri; altra volta circostanze di famiglia od altre mutate negli estremi suoi giorni, lo consigliano, gl'impongono di revocare o modificare quelle volontà che egli pur tempestivamente aveva manifestato, e ciò sempre in omaggio al concetto del testamento che è e deve essere *ambulatoria voluntas usque ad vitae supremum exitum*.

Senza dire che è proprio in quei momenti in cui l'anima si accosta quasi per celestiale purezza ai pensieri dell'oltre tomba, che le si affacciano doveri morali ai quali forse esso non ha pensato in tutto il corso della vita terrena, e sente forse allora per la prima volta il bisogno di assolverli dettando dal letto di morte una legge di giustizia e di pace alla famiglia e agli averi.

Certo però che l'ideale è ideale e la vita pratica ha le sue ben diverse esigenze. Per poter attuare in tutta la sua pienezza l'ideale accennato occorrerebbe, io stesso lo riconosco, che si potesse adottare un provvedimento non dissimile dalla congrua parrocchiale in favore di questi notai che dovrebbero anche nei più piccoli centri trovarsi pronti ad ogni richiesta, tenendo anche presente, nella misura di siffatta congrua, che si tratta di persone non vincolate al celibato.

Dobbiamo dunque prendere la realtà com'è cercando dei provvedimenti intermedi che concilino a sufficienza le esigenze dei notai e quelle di chi ha bisogno dell'opera loro. Ed allora trovo che il provvedimento dell'art. 25 del progetto di legge in questa materia, relativo alla residenza, si presenta forse troppo elastico. Tenga il notaio nella sua residenza aperto lo studio, tanto basta, sempre aperto per ogni richiesta, ma possa egli pure assentarsi senza limite nella circoscrizione distrettuale. Un qualche temperamento occorrerebbe introdurre qui, perchè altrimenti potremmo avere qualche cosa di simile ad una farmacia che rimanesse aperta bensì ma dove mancasse il diplomato, il solo che possa spedire le ricette. Dunque un limite, pur ammettendo la circoscrizione distrettuale, nell'interesse delle popolazioni, un limite di residenza credo che bisognerà pur adottarlo, non sarà quello troppo rigido della legge vigente che debba il notaio-essere costretto sempre a dimorare in quel dato comune o frazione di comune. Allarghiamo pure i limiti, risieda egli nel capoluogo o in quel comune del mandamento che trova più di sua convenienza. Ma qualche provvedimento, ripeto, è necessario adottare. Quanto meno se si voglia mantenere la norma dell'art. 25 bisognerà rammentare quell'obbligo delicatissimo che hanno i notai della fedele custodia degli atti. A che il notaio sia il più accessibile che si possa alle richieste

degli interessati potranno fino a un certo punto sufficientemente provvedere, se egli pure non risieda lì in permanenza, gli odierni facilitati mezzi di comunicazione, ma, se nello studio aperto non resti che uno scrivano od altro inserviente, potrà dirsi osservato quell'altro interessantissimo ufficio che al notaio incombe, che siano cioè fedelmente custoditi e guardati gli atti di cui egli è depositario?

Si potrebbe dunque escogitare e tradurre in un emendamento l'obbligo che egli abbia di valersi almeno di un coadiutore o di un candidato notaio, il quale a sua volta si gioverà della pratica ivi esercitata per acquistare il giorno di un concorso un titolo maggiore di preferenza.

Veniamo finalmente alle funzioni notarili: anch'io concordo coll'on. Cefaly nel desiderio che molti, se non tutti gli atti che il progetto affida *ex novo* ai notai siano conservati, contrariamente al voto dell'Ufficio centrale che tutti li vuole soppressi.

Non ripeterò male quello che egli ha detto assai bene. Aggiungerò soltanto che si farebbe sfumare altrimenti un miraggio fatto balenare da anni ai notai poichè in tutti i progetti presentati quella estensione di attribuzioni si trovava compresa. Con taluna di esse si tratta di attribuire facoltà che oggi competono ad altri funzionari. Così quella di procedere agli incanti; sarà qualche cosa di sottratto ai cancellieri, ma non bisogna dimenticare che la condizione dei cancellieri fu pure di recente con ripetute leggi migliorata. Si tratterà di ricorsi di volontaria giurisdizione che, in quanto si attengano strettamente ad atti patrimoniali da esso rogati, il notaio deve poter senz'altro firmare. Si tratterà infine di attribuzioni che importano una certa promiscuità fra il notaio e il giudice come il ricevere giuramento di perizie ed atti di notorietà. Ma la cosa è tutt'altro che nuova; già simile promiscuità esiste in più casi oggigiorno, ad esempio, nelle operazioni divisionali che indifferentemente possono essere demandate ai giudici o ai notai, nelle vidimazioni dei libri di commercio e così via. Tanto sull'esercizio professionale dei notari.

E finalmente come retribuirli? Ecco il terzo punto.

Esclusa l'idea di uno stipendio fisso, occorre

almeno dar modo, specialmente se si fissano limiti di residenza, di retribuire equamente questi notai. L'on. Lagasi ha già fatto una pittura efficace dell'enorme disparità che vi è a questo proposito tra notai e notai: vi è un vero proletariato notarile a cui bisogna provvedere perchè (*male suada fumes*) non si venga a disonorare la classe con riduzioni veramente scandalose di tariffe, con soggezione a sfruttatori e cose simili che abbassano il livello dell'attività notarile. Ma quale il rimedio? Si è parlato dell'associazione obbligatoria. L'Ufficio centrale ha già fatto un'aggiunta provvida al progetto di legge dichiarando la legittimità della associazione almeno facoltativa per eliminare quel dubbio che la qualità di pubblico ufficiale inerente al notaio poteva far sorgere, cioè se i notai potessero costituire simili associazioni.

Ma si vorrebbe fare un passo più in là, costringerli all'associazione, in modo che i proventi ritratti dall'esercizio della loro professione, costituissero un tutto da ripartirsi fra i vari associati che vi hanno contribuito in varia misura.

Non entro nei particolari. Dico soltanto: guai alle misure troppo livellatrici; esse, sotto l'apparenza di una giustizia equalitaria, coprono molto spesso delle vere e proprie ingiustizie. Fu detto giustamente che si corre qui il pericolo di premiare i meno attivi, i neghittosi, i meno abili alle spalle dei più laboriosi e capaci. Tuttavia io crederei sommessamente che una via di uscita in questo tormentoso problema non manchi e là trarrei dalla doppia natura degli atti demandati ai notai. Vi sono certi atti che i notai hanno comuni con ufficiali di ben diverso ordine (specialmente oggi che richiediamo per i notai il requisito della laurea in giurisprudenza), atti che hanno comuni cogli ufficiali giudiziari, taluni perfino coi messi comunali, notificazioni, autenticazioni di firme, protesti cambiari. Ve ne sono altri atti di concetto, dirò così, in cui le parti scelgono quel tal notaio perchè lo sanno più capace nel tradurre in forme chiare e precise le loro volontà, atti che per la legge vigente e per il presente disegno il notaio ha l'obbligo di non ricevere se siano eventualmente contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, donde altresì un personale lavoro d'indagine rimesso ai notai che rogano l'atto.

Qui c'è realmente un genere di funzioni per cui è da escludersi che si mettano poi in comune i proventi. Se dunque comunanza di proventi si vuol stabilire, lo si potrebbe soltanto per la prima specie di atti, tanto più che ne avremmo il precedente nella legge sugli ufficiali giudiziari del 1911, la quale questa comunanza appunto ha adottato per gli ufficiali giudiziari, stabilendo una cassa comune in cui versano i proventi, con la riserva di un quarto per chi compie l'atto e con la destinazione degli altri tre quarti al riparto fra tutti gli ufficiali giudiziari, che tutti esercitano queste più umili attribuzioni.

Se mai, ridotta entro questi limiti, una siffatta cassa comune si credesse di accoglierla, amerei fosse non nazionale, come pensano alcuni, non mandamentale come vorrebbero altri, ma distrettuale, come distrettuale è la competenza dei singoli notai.

Toccati così quei tre punti, che dissi fondamentali, chiedo scusa al Senato se, data l'importanza di una legge che si può ben dire costituisca un piccolo codice del notariato, mi ci soffermo ancora in questa discussione generale. Si tratta di seguire ora brevemente il notaio, elevato così nella sua dignità e per i requisiti di cultura che da lui si richiedono e per la sicurezza che egli ha di una remunerazione adeguata all'opera sua, di seguirlo, io diceva, nell'esercizio effettivo della sua professione.

Qui io debbo dar lode al progetto ministeriale e più ancora al nostro Ufficio, che in questa parte l'ha utilmente allargato, per aver sfrondato gli atti notarili di molti inutili ed ingombranti formalità e soprattutto plaudo al principio di non richiedere più per regola come necessaria l'assistenza dei testimoni agli atti. Che cosa siano questi testimoni negli atti notarili tutti sanno. Sono comparse; comparse inutili, persone reclutate lì per lì al momento del bisogno, che appena appena sanno leggere e scrivere il proprio nome, incapaci il più delle volte di seguire e comprendere le clausole del contratto o del testamento alla cui redazione assistono e paghi soltanto della tenue mercede che le parti loro corrispondono per questa meccanica assistenza agli atti.

Giusto dunque il principio adottato di non rendere più necessaria questa commedia; la stessa relazione ministeriale la dichiara « una inutile formalità ».

Ma io farei, dato ciò, la proposta che non si dica semplicemente potere le parti rinunciare a cotesta assistenza con espressa dichiarazione, ma che, partendo invece dalla presunzione che cose inutili le parti non le vogliano, si stabilisse l'intervento di testimoni soltanto allora che esse parti ne facessero espressa domanda.

Un'altra modificazione ch'io vagheggierei consisterebbe nel non esigere, come fa il progetto, l'assistenza di testimoni allorché una delle parti non sappia leggere o scrivere, quasi dubitando che il notaio si prevalga della circostanza di trovarsi di fronte ad un analfabeta per alterare le sue volontà. È questo uno sfregio che si fa al notaio nell'atto in cui si dice di elevare con questa legge la sua dignità; è presumere che egli sia capace, profittando di questa condizione delle parti, di compiere un vero e proprio reato di falso.

In queste circostanze dell'essere una delle parti analfabeta, resti l'obbligo costante per il notaio di dar lettura delle scritture ed altri allegati dell'atto da lui rogato, mentre invece il progetto, per una agevolazione alla quale in via di massima io plaudo, ammette che sempre possa esser dispensato il notaio da tale lettura, talvolta molto lunga e che non costituisce d'ordinario che una perdita di tempo. Per l'illetterato, al contrario, sarà necessaria tal lettura affinché possa controllare se realmente l'atto in sé e nei suoi accessori corrisponda appieno alle sue volontà.

Su questo punto dei testimoni due osservazioni ancora. Il progetto di legge persiste a ritenere sempre la necessità dei testimoni, senza facoltà cioè per le parti di rinunziarvi, quando si tratta di donazioni o di contratti di matrimonio.

Non so vedere la ragione di siffatte eccezioni. Se si è riconosciuta la nessuna conclusione della presenza di questi testimoni perchè richiederla indefettibilmente in queste due specie di atti? Forse perchè sono tali che non si potrebbero compiere per iscrittura privata? Non mi par logico, perchè il dovere questi due atti essere fatti assolutamente per istrumento notarile non implica per nulla una forma notarile più accentuata, più aggravata di quella di cui ci si accontenta in tutti gli altri casi. Amerei dunque si seguisse l'esempio della legge notarile austriaca, per la quale anche nei casi di donazione e di contratti matrimoniali

l'atto può essere redatto senza assistenza di testimoni.

Ma soprattutto in materia testamentaria questa presenza di testimoni deve preoccupare il legislatore nel senso ch'egli debba temperare (non dico sopprimere) una esigenza soverchia dell'attuale nostra legislazione.

È ragionevole che, mentre oggi per tutti gli atti basta la presenza di due testimoni, presenza di testimoni che d'ora innanzi diverrà solamente eccezionale, quando invece si tratta di redigere un testamento i testimoni debbano essere quattro?

In alcuni casi l'averli è praticamente difficilissimo. Il testamento si fa spesso in momenti di urgenza; ora, nei piccoli paesi dove il momento si può trovare, può essere difficile e forse impossibile reclutare lì per lì quattro persone che siano in grado di leggere e scrivere, posto che si hanno da escludere i parenti del testatore, congiunti o dipendenti del notaio e gli onorati dell'atto.

La legge vigente, è vero, permette che in questi casi tali testamenti possano esser fatti con l'assistenza di due soli testimoni, ma esige allora la presenza di due notai; ora è evidente che ciò sa di ironia perchè dove è difficile per la ristrettezza dell'ambiente trovare quattro testimoni capaci di leggere e scrivere, *a fortiori* sarà difficilissimo poter reclutare due notai.

Passo ora con brevi parole all'argomento degli archivi che forma la seconda parte del presente disegno di legge.

È tanta l'urgenza di questa parte del disegno, che, quando si temeva, per i replicati rinvii, che non sarebbe stato ancora discusso, da più parti vennero domande che almeno se ne stralciasse questo capo che al riordinamento degli archivi si riferisce.

È tempo che cessi la anomala condizione in cui questi uffici si trovano. Essi dipendono oggi dai Consigli notarili cui pur devono sorvegliare specialmente per ciò che riguarda gli intenti fiscali. Difficile posizione di sorvegliati e di sorveglianti ad un tempo, che fa sì che alcune volte si applichi il *veniam petimusque damusque vicissim*.

È tempo che a ciò si provveda stabilendo finalmente anche per questa classe benemerita degli archivisti notarili uno stato giuridico ed economico di cui oggi difetta. È una classe che

conta fior di funzionari, nutriti di buoni studi e che ai buoni studi concorrono con lavori di diplomatica e di paleografia. Basterà accennare che tra essi non manca chi con molto onore ha tenuto come titolare in una Università la cattedra di storia del diritto italiano e tuttora ne esercita la privata docenza nel più numeroso Ateneo del regno.

Ma mi si permetta che qui prima che dai più alti io cominci dagli umili che mi duole vedere del tutto dimenticati nel progetto di legge: alludo agl'inservienti, agli uscieri; ai custodi di questi archivi notarili i quali anelavano anch'essi ad un sicuro domani, quale invece non ottengono dacchè non compaiono nella tabella dell'organico annessa al progetto. Onorevoli colleghi, è viva ancora l'eco dello splendido discorso che, discutendosi qui il bilancio dell'interno per l'esercizio 1910-911, tenne il venerando nostro collega Pasquale Villari sulle condizioni degli archivi di Stato e sulle necessità di provvedere sia per il tesoro di carte antiche che possiedono, sia, egli diceva, per un giusto trattamento economico del personale. Vivissima poi, lo rammento, fu l'impressione destata dal ricorso che egli fece di circa 200 documenti trafugati dall'archivio di Bologna, di oltre 1500 trafugati da quello di Modena, e fortunatamente recuperati per l'onestà del compratore che li aveva acquistati in perfetta buona fede. « Questi fatti - egli diceva allora - dimostrano come le tristi conseguenze economiche degl'impiegati, lo scontento e la mala voglia che crescono in essi ha conseguenze non solo materiali ma anche morali ». Sopravvenne la legge del 20 marzo 1911 a dare, a queste giuste domande del venerando Uomo, la debita soddisfazione e vi si contemplarono pure, distinti in due classi, i custodi, inservienti ed uscieri degli archivi di Stato.

Ebbene, anche per gli archivi notarili sono da temere quei pericoli che l'illustre senatore lamentava, ed anzi qui per doppia ragione: c'è la tentazione di prestarsi a trafugare o sopprimere delle carte che compromettono attuali privati interessi, e l'altra di trafugare per venderli dei documenti di grande valore storico che pure in alcuni di questi archivi si contengono. Ora io spero non sarà difficile anche per questi poveri inservienti un provvedimento che li rassicuri. Sono in tutti 80; fate non si dica

che l'esiguità del numero è stata la causa unica per cui siamo rimasti sordi alle loro giuste domande.

E questo io posso attestare, che gli stessi superiori loro sentirebbero amareggiata la soddisfazione per i miglioramenti che apporterà loro l'attuale progetto di legge se nel tempo stesso non fosse provveduto a questi umili cooperatori loro, di cui continuamente fanno, vedono, sentono le gravissime angustie.

Ma, presa pure la tabella dell'organico com'è, due osservazioni, a titolo di chiusa, io mi permetto ancora di fare su questa materia importantissima degli archivi notarili. In primo luogo converrà evitare che la promozione significhi per taluni di questi impiegati diminuzione di stipendio, il che avviene nel passaggio dall'una all'altra categoria, non per i conservatori, ma per gli archivisti, sotto archivisti ed assistenti. Quali siano i provvedimenti che si possano all'uopo escogitare vedremo nella discussione della legge e formeranno oggetto di un emendamento che mi permetterò di proporre.

Il secondo punto riguarda i criteri che si sono posti per base nella determinazione delle categorie.

Gli archivi si sono distribuiti in varie categorie sulla base di questi due coefficienti: la popolazione del luogo, i proventi degli archivi medesimi.

Ora io trovo che, attenendosi soltanto a questi due coefficienti, si può commettere ingiustizia in qualche caso che passo a indicare.

Taluni di questi archivi, come io dianzi accennava, vantando un'esistenza più volte secolare, presentano, non meno degli archivi di Stato, un'importanza per gli studi storici veramente eccezionale. È là che palpita la vita dei nostri maggiori, la quale non si svolgeva tutta fra i clamori delle armi o nelle pubbliche concioni; è là che noi li sorprendiamo nella loro attività privata, nelle civili transazioni; è là che apprendiamo la storia intima del costume di quei nostri maggiori. Ed è poi grande il contributo che dall'esame dei documenti custoditi negli archivi notarili trae la storia del diritto, la quale non si accontenta oggi di studiare la successione delle varie leggi nei secoli, ma vuol conoscere come effettivamente queste leggi venivano nella vita pratica appli-

cate. Si scoprono così quegli espedienti, quelle cautele onde la pratica di tutti i tempi è stata sempre feconda per accomodare ai bisogni reali leggi imperfette, smussarne le angolosità e le asprezze, eluderne i soverchi rigori.

Potrà dire taluno che per questa parte di eminente importanza storica che pure tali archivi presentano, sarà il caso di trasferirne il materiale negli archivi di Stato, quasi a scerverare, per usare i termini tecnici, gli archivi morti da quelli vivi. Ma tuttavia, pur tacendo della difficoltà pratica di effettuare una simile divisione, perchè anche nella trattazione di cause attuali ci occorre molto spesso di ricorrere a documenti di tempi remoti, osservo che mal si provvederebbe all'interesse degli studi rimuovendo dalla loro naturale sede, per trasportarle negli archivi di Stato, queste vecchie carte che negli archivi notarili si conservano. Mi si permetta qui un campanilistico e nel tempo stesso personale ricordo. Corse pochi anni fa la voce che la parte storica dell'archivio notarile di Padova sarebbe stata trasportata nell'archivio di Stato di Venezia. Se ne commosse subito allora il ceto notarile, che elevò a mezzo del proprio Collegio alta protesta, ma ci furono altre ed altrettanto vive proteste da parte degli studiosi del nostro mondo universitario, tanto che io allora credetti dover mio di Rettore di provocare l'intervento del ministro della pubblica istruzione, perchè fosse scongiurata, come realmente fu scongiurata, una tanta minaccia.

Pensiamo infatti quanti lavori dotti, utilissimi al progresso degli studi storici escono dalle indagini di quelle carte ingiallite! L'archivio notarile di Padova, per dire di questo che meglio conosco, comincia dal secolo XIII. Fortunata, simpatica coincidenza, il più vecchio atto che ci si conserva porta la data del 1222, l'anno stesso in cui fu fondato l'insigne Studio di Padova. Fra i notari anteriori al 1405 sono tutti i cancellieri e scrivani della cancelleria dei signori da Carrara; e, per un fatale incendio e dispersione di altri documenti dell'archivio pubblico di quella signoria, è là soltanto che si possono attingere i documenti per rifare la storia di quella dominazione famosa.

Dopo il 1405 i documenti privati dell'archivio notarile costituiscono la fonte principale e necessaria per ricerche attinenti alla storia uni-

versitaria, economica, industriale, biografica di Padova e suoi dintorni.

Il lavoro che da solo basterebbe ad attestare il contributo degli istrumenti notarili per la storia di una istituzione è dato da quei *Monumenti dell'Università di Padova* (1308-1405) che l'insigne Gloria pubblicò nel 1888 come omaggio all'Università di Bologna, ricorrendo il settimo suo centenario.

Nomino il compianto Gloria soltanto per tacere dei viventi; ma altri eminenti professori dell'Ateneo e studenti universitari continuamente e utilmente si valgono dei documenti ivi raccolti; e così si son potuti fare preziosi lavori sulla storia della scuola pittorica padovana dello Squarcione e del Mantegna, sulla condizione degli ebrei di Padova dal 1300 in poi, sull'arte della lana, sull'industria della carta, sulla storia delle corporazioni di arti e mestieri e via dicendo. E questi lavori continueranno sempre più perchè il Gloria, mancato purtroppo da pochi mesi all'affetto della sua città ed alla scienza, dispose nel suo testamento un cospicuo lascito per un premio annuo da conferire a scolari i quali eseguiscono lavori di storia medioevale di Padova basati su documenti: se questi scolari vorranno seguire le orme del munifico insigne Maestro, dovranno pur attingere a questa vera miniera di carte storiche che è l'archivio notarile di Padova.

Non si tolgano, diceva assai bene Tullio Masarani in quest'Aula nel 1877, non si tolgano i monumenti e le cose d'arte dai luoghi dove sono; è lì che si sorprendono belli e parlanti i segreti della vita antica. Orbene, ciò vale anche per quei tesori preziosi per la nazionale cultura che sono i vecchi strumenti, le vecchie carte, tanto più che non di rado vi si congiunge pure l'interesse artistico. Così tutti possono ammirare, appunto nell'archivio notarile di Padova, perfino delle matricole di notai piene di fregi e di miniature, di non comune bellezza, secondo il costume di quei tempi nei quali anche le cose più aride si voleva e si sapeva abbellire col sorriso eterno dell'arte.

Ora funzionari i quali si trovano adibiti a cotesti archivi, che hanno un lavoro eccezionale e, vivendo in quotidiano contatto con tanti studiosi, in aggiunta alle normali loro attribuzioni, rendono alla causa della cultura nazionale così rilevanti servigi, non debbono es-

sere, io dico, presi in particolare considerazione? Non si deve, se anche, per qualche migliaio di cittadini in meno nel censimento o per qualche centinaio di lire in meno nei proventi, l'archivio loro non giunga a quella data categoria, trovare il mezzo di farveli assurgerè, per l'importanza materiale storica che l'archivio possiede, per questo lavoro speciale nell'interesse degli studi che essi prestano?

Su di ciò io mi propongo, ed ho creduto bene di preavvertirlo fin d'ora, di presentare un emendamento, sia pure con tutte le guarantee e cautele che occorrono perchè non si esca dai casi veramente meritevoli di questo eccezionale trattamento, come potrebbe essere il richiedere il previo favorevole voto del Consiglio superiore degli archivi.

Agli archivisti si dette un'altra soddisfazione di cui erano ben degni per ciò che riguarda le ispezioni degli atti notarili. Essi queste ispezioni, normalmente biennali, compiranno insieme col presidente del Collegio notarile, ma il progetto di legge in questa parte, me lo perdoni l'Ufficio centrale, era preferibile nella redazione originaria.

Il progetto ministeriale demandava questa funzione all'archivista locale, come è il locale presidente del Collegio notarile che vi concorre. Invece l'Ufficio centrale propone che questo conservatore di archivi, che dovrà insieme al presidente del Collegio provvedere alle ispezioni, sia volta per volta nominato dal Ministero, possa dunque venire di fuori, credendo così di aumentarne l'importanza, e temendo, io credo, indebitamente (perchè un sospetto che non sorge a carico del presidente del Collegio notarile, di libera elezione dei notai, dovrebbe meno che mai sorgere a carico di questo pubblico funzionario che è il conservatore), temendo, io dicevo, che l'azione sia meno libera e piena se affidata al conservatore della sede in cui l'ispezione si opera. Si torni dunque al testo ministeriale.

Una sola eccezione, da collocare forse nelle disposizioni transitorie, dovrebbe farsi per il caso in cui il conservatore dell'archivio fosse al tempo stesso un notaio esercente, cosa che d'ora innanzi opportunamente sarà vietata, ma che si mantiene in via provvisoria per quegli archivisti che al presente cumulano le due qualità. Allora sì, sia demandato ad altro archivista

che venga di fuori il delicato compito dell'ispezione.

Così, onorevoli colleghi, sono giunto al termine delle mie osservazioni. Salvo parziali dissensi e con la fiducia che emendamenti da più parti presentati contribuiranno, benevolmente accolti dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale, a migliorare il disegno di legge, io chiudo plaudendo ad esso disegno nelle linee sue generali. Per la prima volta, già lo dissi, gli archivisti ottengono un riconoscimento giuridico economico adeguato all'importanza del loro ufficio. Dall'insieme poi di questa legge balzerà fuori realmente la nobile figura del notaio in tutta la luce che gli è dovuta, del notaio che impersona la maestà della legge assicurando la volontà dei singoli anche oltre la tomba, imprimendo il suggello della pubblica fede agli atti più importanti della nostra vita civile, provvedendo anzi in taluni casi all'individuo prima ancora ch'egli venga alla luce, come accade per atti di riconoscimento di prole naturale futura o per liberalità a nascituri da determinata persona vivente.

Così venga presto, ispirata ad eguale elevatezza di principi, una riforma della legge sull'esercizio della professione di procuratore e di avvocato, ormai vecchia di quasi otto lustri. Potremo dire allora che, in gran parte a merito vostro, onor. Guardasigilli, non uno degli organi più essenziali per il retto funzionamento della vita giuridica è sfuggito ad un riassetto adeguato alla sua importanza, consono alle esigenze dei nuovi tempi. (*Vivissime approvazioni*).

#### Chiusura di votazione e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Procederò al sorteggio dei senatori che fungeranno da scrutatori per lo spoglio delle schede. Sono estratti a sorte i nomi dei senatori Massarucci, Reynaudi e Dalla Vedova.

Prego i signori segretari di procedere allo spoglio delle urne e gli scrutatori di fare lo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Astengo.

Barinetti, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Beneventano, Bensa, Bertetti, Biscaretti, Bla-

serna, Bodio, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta, Buonamici.

Caetani, Carafa, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Cocuzza, Colleoni, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Andrea, D'Ayala-Valva, De Amicis, De Cupis, De Riseis, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fracassi, Frascara, Frola.

Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lagasi, Lanza, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luciani.

Malvano, Manassei, Marinuzzi, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Melodia, Mortara.

Paganini, Pagano, Pedotti, Petrella, Petrilli, Piaggio, Pigorini, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ricci, Rignon.

Saladini, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tajani, Tami, Tarditi, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli, Veronese, Vigoni Giulio, Vigoni Giuseppe, Villari, Vischi.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Ordinamento del Notariato e degli archivi notarili ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Marinuzzi.

MARINUZZI. Onorevoli senatori. Poche parole io dirò, le quali potevano a me stesso sembrare superflue dopo quanto fu detto dagli oratori che hanno parlato su questo disegno di legge, e specialmente oggi dagli onorevoli Cefaly e Polacco; e l'essere con essi in pieno consenso, se da un lato ha diminuito la opportunità di ripetere le cose già dette, dall'altro ha questo utile risultato, di dimostrare che vi sono delle questioni, le quali da diversi banchi e da diversi senatori vengono giudicate con unico criterio. È da supporre che coloro i quali parlano e d'accordo si mostrano,

non sieno in disaccordo con coloro che tacciono; ciò dico perchè credo essere nel vero affermando come sia opinione generale che il progetto del Governo in rapporto alle attribuzioni dei notai, che venivano allargate, incontra maggiore fiducia della proposta dell'Ufficio centrale che queste funzioni riduce. L'allargamento delle funzioni notarili fu giustificato dal ragionevole pensiero di migliorare le condizioni morali e materiali di una classe benemerita ed utile di cittadini; ed il ministro credette di far consistere questo miglioramento nella riduzione delle sedi e nell'allargamento delle attribuzioni del notaio. Questo concetto così semplice e così opportuno non meritava un largo svolgimento nella relazione, la quale, per questa parte, dell'aumento cioè delle attribuzioni del notaio, si limita a queste poche parole del ministro: « In secondo luogo mi parve opportuno provvedere all'aumento delle funzioni notarili, deferendo cioè ai notari attribuzioni ed incarichi affini alla loro professione ».

Sono poche parole, ma che spiegano esaurientemente il provvedimento.

L'Ufficio centrale, nel venire in contrario pensiero e nel negare alla classe notarile tutte o quasi tutte le nuove attribuzioni che ad essa conferiva il progetto ministeriale, si limita a dire che approva la riduzione delle sedi e poi aggiunge che non è sembrato conveniente di concedere ai notai la facoltà di presentare ricorsi di volontaria giurisdizione, facoltà che, riferendosi all'esplicazione delle funzioni giudiziarie, spetta più propriamente avanti le Corti ed i Tribunali agli avvocati e procuratori che cooperano all'Amministrazione della giustizia; e neppure si sono volute mutare sostanzialmente, per quanto riguarda atti estranei all'esercizio notarile, disposizioni di altre leggi, ritenendosi sufficiente vantaggio pel notaio, l'assicurarli la preferenza nei casi in cui altre leggi, in concorso con altri funzionari, gli affidano determinate attribuzioni.

Questa è tutta la giustificazione che l'Ufficio centrale pone al fatto di aver dato di frego alle mutate attribuzioni dei notai, all'aumento cioè delle loro funzioni.

Eppure pare a me, come pareva agli onorevoli senatori che parlarono prima di me, che la questione meriti un ponderato esame, perchè si riferisce ad uno degli argomenti più impor-

tanti del progetto; il quale all'art. 1, dopo di aver definito i notai, e aver detto che essi esercitano oltre alle funzioni del ricevere contratti ed atti di ultima volontà, tutte le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi, aveva loro concesso anche la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativamente agli affari di volontaria giurisdizione.

Mi si consenta di dire una parola sopra questa disposizione, a proposito della quale l'Ufficio centrale, nell'esprimere il suo pensiero, ha detto non si dovesse ai notai concedere quest'aumento di attribuzioni, perchè il sottoscrivere ricorsi speciali in materia di volontaria giurisdizione è un entrare nel campo d'azione degli avvocati e dei procuratori avanti ai tribunali, e non c'è ragione di fare una novità di questo genere.

La questione non è da guardarsi dal punto di vista dell'interesse professionale, perchè questo è un argomento perfettamente estraneo: è da guardarsi invece nell'interesse dei cittadini, dei contribuenti, poichè i notai, gli avvocati ed i procuratori, han tanti mezzi di esercitare il loro ministero, di far bene i loro guadagni onesti, che non è davvero necessario che noi ci occupiamo dei loro interessi peculiari.

Ora, quando si rifletta che in Italia abbiamo centoventisei tribunali di fronte a parecchie centinaia di preture, ne risulta che vi sono mille e trecentosessantasette preture, che non sono sede di tribunale, ma che più o meno saranno sede di uffici notarili. Ora avviene che un notaio che fa un dato genere di atti, ha bisogno per completare questi atti di alcune disposizioni dell'autorità giudiziaria; la vendita di un fondo dotale, la vendita dei beni di minori ed autorizzazioni di altro genere che pure sono necessari. Ora, siccome col sistema attuale queste autorizzazioni, queste ordinanze o decreti, secondo i casi, si ottengono sopra ricorso, e poichè la procedura civile vuole che, quando si tratta di un ricorso, questo sia sottoscritto da un procuratore presso il tribunale, ognuno comprende la semplificazione proposta dal ministro allargando la funzione del notaio, il quale così dal luogo dove si trova sottoscrive personalmente la domanda al presidente del tribunale o ad altra autorità competente per completare l'atto che gli è stato affidato per la sua com-

pilazione dai privati; i quali, invece, ora, poichè l'atto si fa in una sede notarile che non è sede di tribunale, bisogna si rivolgano ai procuratori della sede del tribunale che altro non debbono fare che mettere la propria firma; è una specie di autenticazione di atti che ordinariamente prepara il notaio che è il *dominus* di tutta la faccenda. Ora, quali sarebbero gli inconvenienti? Si tratta forse di una mancanza di giurisdizione nel notaio?

Ma è un pubblico funzionario che si rivolge ad altri pubblici funzionari nell'esercizio delle sue funzioni a semplificazione di un negozio. Non so che cosa si possa opporre contro questa osservazione così semplice e chiara, se non dovesse levarsi qualche difensore della classe dei procuratori che vengono così a perdere qualche guadagno nella loro gara professionale. Ma le leggi debbono ispirarsi alla comodità dei cittadini, purchè non vengano da esse disastrose conseguenze per una classe, nel qual caso il Parlamento potrebbe esitare. Questo per il numero 1 dell'art. 1.

Ma si dice poi, in quanto alla facoltà di ricevere il giuramento negli atti di notorietà, che il giuramento è qualche cosa di solenne e però bisogna lasciarlo nella sua estrinsecazione all'autorità giudiziaria, e non è giusto che un notaio riceva atti di tale solennità. Ma questo mi pare un po' di metafisica. Che il giuramento sia una cosa grande nessuno lo discute, sebbene un po' di riflessione venga a restringere l'entusiasmo per questa forma di manifestazione della coscienza. Ma che sul serio si dia una grande importanza al giuramento prestato in un atto di notorietà, che per lo più contiene delle bugie, fatto davanti al pretore o al vice-pretore e che poi tutta questa efficacia e tutta questa solennità si perda quando sia fatto davanti al notaio, mi sembra cosa non degna di essere discussa.

Resta allora il concetto che l'autorità giudiziaria deve ricevere i giuramenti. Ma io non ne capisco la ragione. L'autorità giudiziaria ed i notai ricevono lo stesso atto; non vi è ragione che debba levarsi la garanzia a questo atto solo perchè ricevuto da altro funzionario, tanto più che la legge dispone che questo atto di notorietà si può fare tanto davanti al pretore, quanto davanti al notaio, con la sola differenza che quello che si fa avanti

al pretore è giurato, mentre quello che si fa avanti al notaio non lo è. Ne è da dire che davanti all'autorità giudiziaria od amministrativa il solo che abbia efficacia è quello fatto davanti al pretore.

Mi pare che dare a tutti gli atti di notorietà questa solennità del giuramento, sarebbe elevare dalla sua miseria questo atto che qualche volta può anche contenere la verità.

Dice inoltre l'articolo del Governo che il notaio può « ricevere dichiarazioni di rinuncia di eredità o di accettazione di eredità ». Al presente questi atti si ricevono dai cancellieri. Il progetto di legge autorizzava i notai a ricevere queste dichiarazioni. È questa una delle altre funzioni che si davano ai notai e che l'Ufficio centrale ha tolto. Ora io domando: in fondo che cosa è la dichiarazione di rinuncia ad una eredità? È un atto che può essere unilaterale e talvolta può anche essere non unilaterale quando sia unito ad altra contrattazione, fatto da un cittadino che, padrone del suo patrimonio e dei diritti da esso derivanti, rinuncia a qualcuno di questi diritti. Mi pare che l'essenza dell'atto è notarile, e quando il cancelliere riceve la rinuncia egli fa opera da notaio, mentre il notaio non opererà da cancelliere.

Ma, ad ogni modo, senza entrare in questa casistica, nessun inconveniente può venire da questo fatto che la rinuncia di eredità si presenti al notaio che, come per tutti gli altri atti, dovrà registrarla e il quale avrà l'obbligo di farne la pubblicazione o di darne comunicazione secondo i casi.

Il numero quattro ha anche una gravità eccezionale in questo senso che, non solo l'Ufficio centrale ha eliminato una facoltà, un aumento di funzioni che veniva a gravare sul notaio; ma, cambiando forma a questo numero quattro, restringe le funzioni del notaio in limiti più angusti che non siano quelli segnati dalle leggi attuali, perchè con la legge attuale di procedura (articoli 226, 227 e 900 della procedura civile) si dà facoltà all'autorità giudiziaria di delegare i notai a certe date operazioni, cioè, apposizione e rimozione di sigilli, inventari ed incanti; dunque, allo stato della legislazione attuale, l'autorità giudiziaria può delegare un notaio in questi affari; invece con le limitazioni di quest'articolo parrebbe che ai

notai questa delegazione non si potesse più fare. Pertanto anche questa è materia meglio regolata dal progetto ministeriale anziché dalle proposte dell'Ufficio centrale, il quale ha lasciato solo il n. 5, cioè la facoltà di rilasciare i certificati di vita, e poi ha emanato una disposizione che non mi pare legalmente corretta, cioè che in tutti i casi, nei quali a norma delle leggi vigenti i notai possono essere delegati ad esercitare funzioni o compiere atti speciali in concorrenza di funzionari e cancellieri, saranno a preferenza delegati i notai.

La delegazione suppone fiducia, suppone scelta, ma che si possa dare facoltà ad una autorità a delegare un altro funzionario come obbligo di legge, questo concetto non entra nella mia mente. Resti la facoltà della delegazione, ma che a parità di condizioni debba essere preferito l'uno o l'altro funzionario non pare che sia materia di legge, perchè, a parità di condizioni, sia per ragioni di località o per ragioni personali, può essere preferibile che si scelga uno anziché un altro.

E concludo: con queste parole disadorne ho inteso esprimere questo concetto, che non è solo il mio, ma di parecchi senatori, cioè che è preferibile il testo dell'articolo unico del progetto ministeriale a quello dell'Ufficio centrale.

Non ho altro a dire. (*Approvazioni*).

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Non era mia intenzione prendere la parola nella discussione generale di questo importantissimo disegno di legge, perchè concordo nel comune sentimento di unanime approvazione per un progetto che ha sostanzialmente consenziente, e il Governo, e l'Ufficio centrale, e anche, come sappiamo dai pervenuti memoriali, la grande maggioranza della nobile e benemerita classe dei notari così direttamente interessata nella materia; ma mi spinge a dire brevissime parole un punto del discorso eloquente e lucidissimo dell'on. collega senatore Polacco, il quale si è dimostrato siffattamente iconoclasta in materia di testimoni istrumentali, da dovere impensierire chi sia per dare il suo voto sopra le relative disposizioni del disegno di legge.

La presenza dei testimoni agli atti pubblici è una antichissima tradizione, mantenuta attraverso i secoli, anche dopo lungo tempo, dac-

chè certe forme cessarono di avere una portata più o meno simbolica.

Il progetto, assai ardito nello sfrondare gli atti pubblici delle soverchie formalità, ha introdotto a questo riguardo delle notevoli innovazioni, alle quali credo che si debba far plauso.

Ma l'amico Polacco vorrebbe andare molto più oltre, ed io non vorrei che altri si lasciasse trascinare dalla autorità della sua parola a condividere il suo pensiero.

Egli si preoccupa di quel non so che di commedia che si riscontra talvolta nel reclutamento dei testimoni; fatto pur troppo vero, sebbene forse, per avventura, non tanto generale quanto egli ha mostrato di pensare; fatto che non si verifica soltanto in questa materia, ma in molti altri casi in cui il legislatore ha fatto quello che poteva per assicurare la regolarità di un rapporto, e nonostante ciò in pratica non sempre vi riesce. Ma è forse questa una buona ragione per far a meno di una così fatta guarentigia in quei casi in cui o la particolare solennità ed importanza dell'atto, o la condizione soggettiva in cui versino le parti, o il disponente, cioè l'analfabetismo, rende sempre maggiore il pericolo, non dirò tanto del falso doloso da parte del pubblico ufficiale, che non si deve presumere, che non è frequente (per quanto sia anch'esso « in rerum natura »), ma il pericolo della distrazione, dell'errore, dell'inesattezza del pubblico ufficiale; ed anche di quella certa proclività che alcuni notai, pure onestissimi, pure rispettabilissimi nell'intimo della loro coscienza, hanno a trattare le forme con un riguardo molto relativo?

Ora la presenza dei testimoni che l'onor. Polacco vorrebbe bandita persino dai testamenti (almeno così mi pareva dicesse)...

POLACCO. Non bandita; ma diminuirne il numero.

BENSA. ...Allora sarò io che avrò compreso male. Ridotto in questo caso ad una questione di numero, scema d'importanza il dissenso, ma la questione di principio dovrebbe avere la sua ragione di essere anche in altri atti che non sieno i testamenti.

Io non so, a cagion d'esempio, perchè si dovrebbe prescindere dalla testimonianza negli atti di donazione i quali hanno effetti analoghi a quelli dei testamenti, ed hanno per giunta la caratteristica della irrevocabilità.

Ora, la presenza dei testimoni agli atti che si compiono dagli analfabeti è stata, me lo creda il collega Polacco, glie lo posso dire per un'esperienza della pratica forense, coperta ormai purtroppo dalla prescrizione trentennale, è stata, molte volte un'efficacissima tutela della verità degli atti. Non è raro che, anche senza la menoma intenzione di voler fare opera malvagia, il notaio prescinda dalle dichiarazioni orali delle parti, prescinda da quella oralità che, come ricordava ieri il collega Filomusi-Guelfi, è essenza dell'atto pubblico, e si presenti a leggere, affrettatamente ed a voce che non è sempre tanto alta, chiara ed intelligibile, come dicono le vecchie formule, un atto, già preparato, a cui le parti si rimettono, non apponendovi (perchè siamo nell'ipotesi di colui che non sa o non può scrivere) neanche la loro firma, e non potendo darvi neppure quel valore di scrittura privata che l'atto pubblico mantiene, anche quando sia nullo nella sua qualità di atto solenne.

Orbene; molto frequentemente si è dovuto alla presenza dei testimoni strumentali (questo devo dirlo specialmente in materia testamentaria), se si è potuto accertare che, sia pure indipendentemente da una intenzione dolosa del pubblico ufficiale, non era stata fatta oralmente, in presenza dei testimoni dalla parte o dalle parti al notaio la dichiarazione della rispettiva volontà. E così pure non bisogna dimenticare che proprio in quei casi che maggiormente stanno a cuore all'onore Polacco, in quegli atti che si redigono in paesi rurali e lontani dal civile consorzio, accade frequentemente che il notaio, che non sempre è persona del luogo, non colga esattamente il pensiero dei contraenti o del disponente; ed allora deve nei testimoni di minor cultura di lui, ma più pratici dell'ambiente e più conoscitori del linguaggio dialettale, trovare assistenza e spiegazioni opportune. Onde a me pare che anche in omaggio al principio del procedere per *gradus*, il disegno di legge concordemente propostoci dal Governo e dall'Ufficio centrale abbia trovato in questa materia la strada giusta.

Soltanto non potrei sottoscrivere al concetto dell'Ufficio centrale là, dove trattando della nullità degli atti, fa un emendamento al disegno ministeriale. Il numero 6 dell'articolo 52

del progetto ministeriale dice che l'atto notarile è nullo se non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni. Correggerebbe l'Ufficio centrale (e ne parlo qui benchè si tratti di una disposizione specifica, perchè si collega a tutto quanto il concetto che ha informato i discorsi fin qui ascoltati) correggerebbe: se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni, quando questi siano intervenuti.

Con questo non è più la mancata menzione, ma è il fatto della non avvenuta lettura che solo potrebbe autorizzare la dichiarazione di nullità dell'atto. Ora, è vano dissimularcelo, onorevoli colleghi, se voi non sancite con la nullità il difetto della menzione, potete anche fare a meno della disposizione che volete mantenere, perchè in pratica è solo con la menzione della osservanza di questa forma, che se ne può efficacemente assicurare anche l'effettivo adempimento. Difatti quale mezzo rimarrà? Non vi sarà altro che ricorrere all'incerta, e, dopo un qualche tempo, anche difficilissima a raggiungersi prova testimoniale, o da parte di persone accidentalmente presenti all'atto, che il più delle volte mancheranno, o da parte dei testimoni dell'atto che possono ricordare e possono anche non ricordare.

È per questo che in moltissimi casi la legge vuole non solo che la forma sia osservata, ma vuole che il pubblico ufficiale ne faccia menzione, senza di che praticamente la forma non sarebbe utilmente prescritta. Questa menzione che è imposta al pubblico ufficiale a pena di nullità fa sì che, anzitutto si possa essere tranquilli senz'altro intorno al fatto dell'avvenuta osservanza, e poi che il pubblico ufficiale non possa essere trascinato a prescindere, perchè, mentre forse senza maggiormente riflettervi, avrebbe potuto anche essere proclive a fare a meno di ubbidire alla legge, il giorno in cui non può fare un atto valido se non affermando che alla legge ha ubbidito, posto fra il dilemma della negligenza o del falso, non esita, o non è presumibile che possa esitare.

Ed è a questo riguardo che in armonia precisamente con la necessità che i testimoni assistano agli atti nei casi in cui il progetto lo richiede, e con la necessità che la lettura sia fatta in presenza dei testimoni quando essi hanno assistito all'atto, anche la necessità della

menzione costituisce il compimento organico di questo sistema. Potrà parere forse questo mio concetto ispirato a qualche formalismo, ma non dobbiamo dimenticare, e lo dice molto felicemente la relazione ministeriale del progetto, non dobbiamo dimenticare che il più delle volte le forme materiali sono la garanzia della sostanza: esse sono la garanzia della libertà nel diritto pubblico, sono nel diritto privato la garanzia della serietà e della verità degli atti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do la parola all'onor. Astengo, relatore.

ASTENGO, *relatore*. L'attuale progetto, come già quello originario del 1906, contiene, per quanto riguarda i notari, gli stessi punti sostanziali di riforma, indicati nella relazione Gallo, e cioè:

- 1° esigenza della laurea in legge;
- 2° estensione delle attribuzioni;
- 3° riduzione dei posti; -
- 4° limiti della giurisdizione;
- 5° semplificazione di alcune formalità degli atti;
- 6° mitigazione dell'obbligo della residenza;
- 7° rafforzamento dell'attuale sistema di vigilanza e di disciplina;
- 8° qualche cambiamento nella *tariffa*.

#### 1° Esigenza della laurea.

*Antico e quasi universale*, come è risultato dalla dotta discussione del Senato, è il voto di esigere dal notaio un documento presuntivo di preparazione scientifica maggiore di quello che non attesti il solo diploma conseguito nel corso di notariato; nè è pretesa soverchia il richiedere per il concorso ai posti di notaio un titolo accademico necessario per ottenere uffici assai meno importanti e che oggi si possiede assai più frequentemente di 30 o 40 anni fa.

Il requisito della *laurea* non soltanto rafforzerà le garanzie di capacità del notaio, ma ne migliorerà moralmente la posizione.

#### 2° Estensione delle attribuzioni.

È ammessa da tutti i progetti: ma negata in parte dall'Ufficio centrale del Senato, quantunque personalmente io sia favorevole all'opinione degli onorevoli senatori che hanno sostenuto il loro mantenimento.

Me ne rimetto pertanto a quanto saranno per concordare l'onor. ministro e l'Ufficio centrale.

#### 3° Riduzione dei posti.

È da molto tempo e costantemente invocata.

L'innovazione dei vari progetti su questa parte consiste nel rendere obbligatoria la revisione periodica della tabella; nello stabilire *criteri fondamentali* (popolazione, movimento d'affari, viabilità, ecc.) per la revisione stessa e nel togliere il parere dei Consigli provinciali o la domanda dei comuni ov'è la sede notarile, perchè *l'intervento di questi corpi locali sempre direttamente interessati è più d'impaccio che d'aiuto effettivo* (relaz. Gallo).

#### 4° Limiti della giurisdizione.

La restrizione al mandamento (contenuta nei progetti Gallo ed Orlando ed approvata dall'Ufficio centrale del Senato che esaminò il primo dei detti progetti) fu da principio voluta come uno dei capisaldi della legge; ma tale riforma è andata di mano in mano perdendo favore. Si vorrebbe da taluni perchè si crede rimedio idoneo a togliere la concorrenza di classe; ma, oltre che nella legge vi è un articolo per punire la concorrenza sleale, questa potrà cessare soltanto quando gli accresciuti mezzi di guadagno e la più severa coscienza renderanno più sereno e più dignitoso l'esercizio professionale.

Non occorre esagerare il bisogno dell'immediata presenza del notaio nei piccoli centri (al quale, del resto, si provvede con l'autorizzazione temporanea di cui al capov. art. 6, progetto Fani), giacchè il numero degli *analfabeti* è in diminuzione ed i mezzi di comunicazione divengono ovunque più facili e più rapidi.

La restrizione al mandamento invece, che non è in armonia col regime del notariato (in tutto il resto distrettuale) e che non potrebbe essere applicata nei grandi centri, è dannosa ai notari, giacchè non consente al notaio di portare l'opera sua oltre agli angusti confini del mandamento contro la tendenza moderna dell'esercizio professionale; crea un privilegio ingiusto ed odioso a favore degli esercenti nelle città e priva di risorse i notari rurali; è dannosa pel pub'lico, che avrà diminuita

la facoltà di scelta e spesso sarà obbligato, con maggiori difficoltà e spese, a servirsi di più notari anzichè di uno soltanto.

#### 5° *Semplificazione di alcune formalità degli atti.*

Consistono queste principalmente nell'abolizione quasi completa dell'intervento obbligatorio dei testimoni. L'onor. senatore Polacco ha fatto una profonda dissertazione in materia, a cui risponderò poi in modo particolare.

#### 6° *Mitigazione dell'obbligo della residenza.*

Tale obbligo deve intendersi nel senso liberale stabilito dalla Corte di cassazione e che importa *l'assistenza assidua* allo studio e toglie il precetto della *permanente dimora*, ossia di un quasi domicilio coatto. Però, appunto perchè non cada dubbio che il notaio debba generalmente trovarsi nel proprio studio, si potrebbe aggiungere nell'art. 25 la parola « personalmente » dopo la parola « assisterlo ».

#### 7° *Rafforzamento dell'attuale sistema di vigilanza e di disciplina.*

Mi limiterò ad osservare su questo argomento che per togliere il dissenso fra notari ed impiegati d'archivi colla ispezione degli atti, si potrebbe fare un articolo aggiuntivo ed esplicativo del numero 1 dell'art. 136, in cui si dichiara che « nella delega sarà sempre data la preferenza al conservatore del distretto o a chi ne fa le veci; e qualora per giustificati impedimenti o per gravi motivi dovesse invece delegarsi un funzionario appartenente ad altro archivio, occorrerà il parere favorevole della Commissione di cui all'art. 99 ».

Quanto poi alle ispezioni da farsi ai presidenti dei Consigli notarili o notari ispezionanti dagli ispettori superiori del Ministero è da notare che la legge vigente già autorizza il ministro a far eseguire ispezioni periodiche o straordinarie, anche agli atti dei notari (articoli 56 e 106) e che d'altra parte gli ispettori superiori, di grado elevato e provenienti dalla magistratura od avvocatura, potranno anche intervenire, con verifiche di controllo, per risolvere dubbi o dissidi eventuali fra conservatori e notari ispezionanti.

Non può infine mettersi in dubbio la neces-

sità ed utilità che deriveranno dalle ispezioni ed inchieste che gli stessi ispettori superiori debbono eseguire agli archivi notarili, ora specialmente che questi uffici vengono sottratti alla vigilanza ed all'ingerenza dei Consigli notarili.

Pochi rilievi farò relativamente agli *archivi notarili*.

Gli stipendi degli impiegati sono stati accresciuti con sufficiente larghezza, per quanto lo consentono i redditi dei singoli archivi, e si è cercato nel tempo stesso di elevare moralmente la posizione degli impiegati, equiparandoli per quant'era possibile, sia nei diritti, sia nei doveri, ai funzionari dello Stato. Di più, per rimunerare i servizi da essi resi, si è stabilito come titolo di preferenza nei concorsi per i posti superiori vacanti, il grado e la classe occupati dal concorrente nel personale archivistico.

Questo si è mostrato assai soddisfatto dei conseguiti miglioramenti e soltanto chiede qualche ulteriore vantaggio, e cioè: che dei precedenti di carriera si tenga conto nei concorsi per la nomina a conservatore; che sia soppressa la terza classe nelle prime due categorie di archivi; che per i modi di corrispondere la cauzione si usi ai conservatori lo stesso trattamento fatto ai notari e che la decorrenza degli stipendi abbia luogo dal 1° gennaio 1912: dimande queste che a me sembrano giuste e degne di accoglimento.

Dirò ora qualche parola sulle *associazioni obbligatorie*.

Non ve ne è traccia nei precedenti progetti. Il progetto Fani neppure ha voluto farne menzione, perchè *una simile coazione legislativa ripugna ai principii fondamentali del nostro diritto*. Si osserva nella relazione che *un consorzio forzoso negli utili, a tutto danno dei professionisti eminenti, mentre annullerebbe o quanto meno attenuerebbe ogni nobile energia, verrebbe in definitiva a costituire una illecita tutela degli infingardi e degli inetti*.

Tale comunione poi darebbe luogo a *frodi*, anche dannose all'erario, essendo prevedibile che i notari cercherebbero di nascondere i loro guadagni, per quant'è possibile, per darne minor parte ai loro colleghi.

I sostenitori delle associazioni vorrebbero ridurre l'opera del notaio alla parte puramente *formale*, qual'è quella dell'ufficiale giudiziario,

ed *abbassare* così, anziché elevare, il livello del professionista. Anche il procuratore legale è un pubblico ufficiale (ed anzi in Francia è fissato un numero di esercenti presso ogni autorità giudiziaria), ma non per questo gli si impone di mettere in comune coi colleghi i guadagni, che sono il frutto della sua operosità, capacità ed onestà. La limitazione del numero tende soltanto a garantire la possibilità del lucro sufficiente alla vita. Che se i notari vogliono associarsi per scopo di fraterno aiuto, possono farlo sempre: e l'Ufficio centrale ha riconosciuto tale generica facoltà, in sostanza confermando l'articolo 1706, Cod. civile.

Ad ogni modo, questa pretesa dell'associazione obbligatoria mi pare estranea a questo progetto, che ha di mira soltanto il disciplinare le regole per l'ordinamento del notariato. Se anche la si volesse, non mi sembra il caso di introdurla in questa legge, ma se ne dovrebbe fare una speciale, come è stato fatto per gli ufficiali giudiziari (i quali mettono in comune *solo una parte degli utili*) colla legge 21 dicembre 1902 n. 528, che nell'art. 14 dichiara esplicitamente di mantener ferme tutte le disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario e nel relativo regolamento, ossia nelle leggi organiche.

Raccomando piuttosto al ministro di predisporre gli studi necessari per la fondazione di una Cassa di previdenza per notari invalidi o vedove ed orfani di notari, la cui utilità è di intuitiva evidenza per il ceto notarile.

Per costituire il capitale occorrente alla Cassa, oltre che potrebbe imporsi ai notari una cassa proporzionale ai loro onorari, potrebbe anche ricavarsi un contributo dai sopravanzi degli archivi e più specialmente dal fondo derivante dal versamento che i notari dovranno fare all'archivio per ogni iscrizione al repertorio, giusta l'art. 24 capov. della tariffa.

Credo opportuno in proposito di rilevare che da indagini da me fatte eseguire risulta che nel quinquennio 1904-08 la media degli atti rogati ed autenticati in un anno dai notari del Regno è di 1,109,968. Perciò può calcolarsi per il detto versamento un gettito annuale di lire 550,000, superiore cioè di lire 50,000 al preventivo fatto in base alla relazione presentata nel luglio 1905 alla Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, che, tenendo presente il quinquennio 1896-900, determinava in un mi-

lione circa la media annuale degli atti e con tratti per i quali i notari avevano prestato il loro ministero.

Tracciate così le linee generali del disegno di legge, passiamo ora ad esaminare le idee esposte con tanta copia di dottrina e con tanta competenza dagli onorevoli senatori che hanno preso parte alla discussione.

Rendo omaggio all'acume giuridico ed alla profondità che hanno ispirato, come sempre, le osservazioni dell'onor. Filomusi-Guelfi. Ma credo che i dubbi da lui espressi circa la concordanza del disegno di legge col Codice civile, possano facilmente essere dissipati. Proponemmo la soppressione del capoverso dell'articolo 28, precisamente perchè l'ampiezza di significato delle espressioni che il suo concetto fondamentale richiede, ci sembrarono tali da creare, in confronto coi principii del diritto civile, gravi difficoltà di interpretazione da parte dei notari e talora arbitri e pericoli a danno del pubblico.

L'attuale articolo 57, poi rappresenta una variante dell'art. 51 della legge attuale, che vi corrisponde, intesa a togliere precisamente il conflitto deplorato dall'onorevole Filomusi. L'articolo attuale stabilisce che le disposizioni della legge notarile sono applicabili anche ai testamenti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile ecc.; il nuovo articolo modifica queste ultime parole dicendo: *in quanto non siano contrarie*; il che è certamente sufficiente ad eliminare ogni equivoco, inquantochè la *contrarietà* di due disposizioni fra loro è concetto chiaro e preciso.

Infine l'art. 55 stabilisce tassativamente quali formalità importino la nullità dell'atto notarile, e quali no; mentre la materia della capacità del testatore e dei testi è regolata pure chiaramente dal Codice civile, e dall'art. 47 del disegno in esame, applicabile con la norma sicura, già spiegata, dell'art. 57, in quanto cioè non sia contrario all'art. 788 Codice civile.

Saluto nel senatore Lagasi il degno rappresentante della classe notarile in Senato, e sono lieto che egli approvi i principii fondamentali della riforma quali la laurea, la giurisdizione distrettuale, il regime della residenza, la riduzione dei posti.

Il sistema studiato per la vigilanza, tende,

e credo riesca, a conciliare le esigenze di sua efficacia e regolarità, con quelle della dignità notarile; le spese relative sono a carico del Ministero, a sensi dell'art. 141. I giudizi disciplinari poi devono essere riservati alla magistratura ordinaria, non potendosi in un servizio pubblico di tanta delicatezza nè creare privilegi nè rinunciare alle più sicure garanzie.

In materia di associazioni non posso che riferirmi a quanto già dissi, avvertendo inoltre che gli studi statistici che ho fatto compiere durante l'esame del progetto dimostrano come, essendo la media dei guadagni da lire 1,600 a 1,800 all'anno per notaro, e scendendo essa in alcuni distretti a circa lire 1,000, per ottenere un qualche risultato sensibile, si dovrebbe imporre il conferimento non di una piccola parte ma di una metà o anche in alcuni distretti di tutti gli onorari.

Per altri rilievi più particolari, mi riservo di parlare sui singoli articoli quando l'onorevole Lagasi creda di proporre i relativi emendamenti; accetto però fin d'ora la proposta di abilitare anche il pretore alla legalizzazione delle firme notarili, ciò che, senza derogare alle disposizioni del regolamento generale giudiziario, costituirà un notevole beneficio per i notari ed i cittadini dei centri minori.

Riguardo alle giuste osservazioni dell'onorevole Cefaly circa le nuove attribuzioni, patrocinate anche dall'on. Polacco, non posso che ripetere quanto già dissi: che cioè si vedrà, nell'esame degli articoli, se sarà possibile di trovare una formula di comune soddisfazione.

Per gli onorari dei testamenti osservo che l'onorario del notaio per le somme superiori alle lire 500,000 è di 3 centesimi per 100 lire, oltre il milione è di un centesimo per ogni 100 lire; cosicchè non si hanno a temere aggravii eccessivi per il pubblico.

È di gran conforto il dotto ed eloquente appoggio del senatore Polacco alle linee generali del progetto.

Nell'esame degli articoli si vedrà come si possa accondiscendere a qualche desiderio dell'oratore, come specialmente sull'art. 25, relativo all'obbligo della residenza, per la quale, come già accennai, si potrà concordare una variante tra il ministro e l'Ufficio centrale che forse lo soddisferà.

Non credo giusto togliere ogni valore sui

concorsi all'anzianità; la prevalenza costante del solo merito taglierebbe la strada a molti giovani di valore per una sola disgrazia di esame, ed inoltre importerebbe la necessità di tutto un nuovo sistema di esami, analogo a quello della magistratura, che non pare però opportuno per il notariato. Infatti il merito è oggi determinato da troppe sedi e da troppi giudici diversi per poter servire di base ad un'unica graduatoria. Basta richiamare che ogni anno si hanno 40 sessioni di esami, due presso ciascuna delle 20 Corti di appello, per comprendere come non si possa ritenere che il giudizio delle varie Commissioni, rappresentato dai punti dei candidati, sia unico ed uniforme, così da servire di base alla decisione di un concorso.

Riguardo all'associazione parziale dei proventi, osservo che per i dati statistici già citati essa non può bastare a dare quel risultato che il senatore Polacco se ne aspetta. Infatti, se la socializzazione di tutti gli onorari fra tutti i notari non dà che 1600 lire per notaro, quello di una parte non grande, ossia del distretto, darà di regola una cifra di poco rilievo. Nemmeno così quindi l'associazione risolve il problema.

Per quanto concerne i testimoni, salvo quanto si possa emendare nei singoli articoli, non mi sentirei di seguire il senatore Polacco. Non per i testamenti, il cui regime è stabilito dal Codice civile, che non credo dovrebbero modificare colla presente legge. Non per gli atti degli illetterati, per le donazioni e i contratti di matrimonio, perchè non bisogna dimenticare che i testimoni sono una difesa tanto per il cliente quanto per il notaro contro le contestazioni avvenire; sono una garanzia per il pubblico che non si commettano irregolarità; e credo quindi che possano giovare a detti atti, di singolare importanza nella funzione notarile. Quando i testimoni interverranno solo ad alcuni atti, compiranno tanto più coscienziosamente il loro compito quanto meno frequentemente vi saranno chiamati, e saranno di vera utilità.

Riguardo agli archivi, sul primo punto, quello cioè che concerne gli inservienti, pur riconoscendo i loro bisogni e l'utile servizio che prestano, non posso prendere alcun impegno, poichè si tratta di questione che interessa soltanto pochi archivi, e che tocca la base finanziaria

della legge, e devo quindi rimettermi a quanto crederà di proporre l'onor. ministro dopo studiate le osservazioni dell'onor. Polacco.

Circa poi la classificazione degli archivi, non mi sembra che la circostanza speciale dell'importanza storica possa assurgere al valore di criterio generale come quelli della popolazione e dei redditi. In ogni modo, mi riservo di riparlare dell'argomento se l'onor. Polacco vorrà concretare le sue idee in particolari emendamenti.

L'onor. Marinucci non ha trattato che la questione delle nuove attribuzioni, sulla quale, come già dissi, si potranno eventualmente studiare degli emendamenti.

Ringrazio l'onor. Bensa dell'appoggio dato alla disposizione del progetto in materia di testimoni, sulla quale, come dissi, non condivido l'opinione radicalmente contraria dell'onor. Polacco.

L'Ufficio centrale ha poi tolto la comminatoria di nullità per l'omissione della menzione della lettura dell'atto, perchè, essendo questa una pura formalità, sembrava che la sua omissione, forse dovuta a dimenticanza, avrebbe troppo severa sanzione qualora fosse ritenuta causa di nullità.

Egredi colleghi, approvate con coscienza questo progetto di legge, frutto di lunghi e profondi studi, che, così come vi è presentato, sarà di grande giovamento al servizio del pubblico e apporterà notevoli benefici tanto ai notari quanto al personale degli archivi, funzionari tutti degni della nostra migliore considerazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando all'onorevole ministro la facoltà di parlare nella seduta di domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti . . . 106

Maggioranza . . . 54

Il senatore Vacchelli ebbe voti 84;

Voti nulli o dispersi 6

Schede bianche . . . 16

Proclamo eletto il senatore Vacchelli a membro della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti . . . . . 108

Favorevoli . . . . . 102

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

Aggregazione del comune di Campione al Mandamento di Como e suo distacco dal Mandamento di Castiglione d'Intelvi:

Senatori votanti . . . . . 108

Favorevoli . . . . . 91

Contrari . . . . . 17

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alla ore 15:

I. Votazione per la nomina di cinque componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del palazzo di Giustizia in Roma.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 15 maggio 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.